

Quando il cittadino risiede fuori del territorio di competenza del Giudice

NON GLI SONO INVIATE LE COMUNICAZIONI anche se il costo di spedizione postale non cambia se un cittadino risiede in una città oppure in un'altra.

Non è possibile inviare i ricorsi e gli atti per telefax e nemmeno per posta elettronica, quando i costi di tali spedizioni sono indubbiamente inferiori a quelli di una spedizione per raccomandata nonché comportano meno tempo per riceverli e archivarli. Si parla di difendere gli alberi, di riciclare la carta e non si possono consegnare le documentazioni su CD e/o via internet.

Siamo nel Terzo Millennio e sui fogli dobbiamo apporre marche da bollo, marche speciali, ecc... mentre, in uno Stato democratico il cittadino deve pagare delle imposte dirette, proporzionali al proprio reddito, mentre le tasse indirette sono da eliminare.

Siamo nel Terzo Millennio, grazie all'informatizzazione è possibile "apporre" il bollo virtuale ma, al contrario, si obbligano i cittadini ad assurdi ed onerosi viaggi alle tabaccherie per acquistare bolli cartacei nonché si prosegue ad acquistare tonnellate di carta e di inchiostro per la stampa degli stessi.

Siamo nel Terzo Millennio ma le procedure (costi e tempi) per ottenere la Giustizia dividono i cittadini a seconda del loro reddito, della loro preparazione scolastica, del tempo che hanno a disposizione.

Al Presidente della Repubblica, il compito di intervenire pubblicamente per sollecitare il Governo a deliberare procedure economiche ed ecologiche per ottenere la Giustizia, rispettando i diritti inalienabili che sono alla base dell'essere un cittadino.

Alla Corte Costituzionale il compito di accogliere i ricorsi dei Giudici e ripristinare i diritti del cittadino previsti nella Carta Costituzionale.

PER UNA "TUTELA PREVENTIVA"

Il cittadino può e deve cercare, per quanto possibile, di tutelarsi preventivamente da possibili abusi e prevaricazioni dei Pubblici Amministratori.

Come? La risposta è semplice:

E' sufficiente, dopo aver appreso le regole del gioco, farsi parte attiva, e non più solo passiva, collaborando magari con l'agente accertatore alla stesura del verbale d'accertamento di un'infrazione al Codice della strada.

Sarà così possibile indicare all'agente gli eventuali errori commessi per mancata conoscenza o errata interpretazione della normativa vigente.

Solo un atteggiamento attivo può realizzare un'efficace collaborazione fra cittadino e Pubblica Amministrazione, consentire un'autentica partecipazione alla gestione della "cosa pubblica" e ridurre notevolmente la quantità dei ricorsi e dei conseguenti oneri economici.

Vale il ricordare che le assurde limitazioni poste alle famiglie che circolano in autocaravan si possono combattere ed eliminare ma occorre un costante impegno personale.

La famiglia in autocaravan che incontra una limitazio-

ne alla sua circolazione stradale se vuole contribuire a rimuoverla, deve dedicare un poco del suo tempo e del suo denaro per "fotografare" la situazione nonché coinvolgere gli equipaggi che sono sul posto.

E' errato credere di poter eliminare una limitazione, scrivendo una lettera e/o inviando una serie di reclami.

Le leggi ci sono ma, per farle applicare, occorre l'impegno del cittadino perché le istituzioni preposte non funzionano automaticamente quando si tratta di perseguire un Pubblico Amministratore.

VENERDÌ 23 MAGGIO 2003 "la Repubblica"

BOLOGNA E CRONACA

Annullata la contravvenzione a un avvocato per un parcheggio in piazza San Domenico. Cartello senza timbro, niente multa

Giudice di pace: il retro del divieto non ha riferimenti di legge

I CARTELLI stradali devono essere "timbrati". Devono riportare sul retro "di colore grigio opaco" una serie di indicazioni, compreso il nome dell'ente emittente e gli estremi della delibera che li ha autorizzati.

Cartelli a denominazione di origine, dunque, altrimenti le multe non sono valide. E' la tesi del giudice di pace Graziano Ruggeri, che ha accolto il ricorso di un avvocato, Fabio Guandalini, colpito da una contravvenzione per aver parcheggiato il suo motorino in piazza San Domenico, a fianco del Tribunale. L'avvocato, non nuovo a ricorsi vittoriosi in tema di parcheggi, era stato multato il 2 ottobre 2002 e ha fatto subito ricorso, appellandosi all'articolo 77 del regolamento del Codice della Strada, in base al quale sui cartelli devono essere indicati "l'ente o l'amministrazione proprietari della strada", il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e, per i segnali di prescrizione—come quelli di divieto di sosta — "devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione".

Il giudice Ruggeri, nell'accogliere il ricorso del legale — fatto insieme all'avvocata Loredana Rossi — ha scritto che quei dati sul retro del cartello sono "requisiti che la legge ritiene obbligatori" e in quello di piazza San Domenico non c'erano. Aggiunge che "nel caso in esame, la segnaletica in Piazza San Domenico, quasi un grande sagrato, può ingenerare dubbi sulla natura e provenienza del provvedimento, da intendersi come semplice indicazione da parte dell'Ordine dei Fratelli Domenicani riguardanti solo i periodi delle funzioni religiose e le attività culturali".

Ora, secondo l'avvocato Guandalini, è possibile che tutti gli automobilisti o scooteristi che hanno ricevuto una multa per non aver osservato la prescrizione, dopo essere andati a controllare se il cartello segnaletico non è timbrato, possono fare ricorso e ottenere ragione:

"Stando alla sentenza, il cittadino potrà verificare la regolarità del cartello stradale che impone il divieto e sulla prescrizione", dice l'avvocato. Secondo quanto sembra, sono pochissimi cartelli stradali che hanno il "timbro di provenienza" sul retro. Forse solo un dieci per cento ha le indicazioni di legge richieste dal giudice di pace. Certo è che ogni giudice è autonomo e questa sentenza può essere un precedente, ma non è detto che in una situazione diversa un altro giudice non respinga il ricorso. Contrario alla interpretazione del giudice di pace Ruggeri è il consigliere indipendente di destra Niccolò Rocco di Torrepadula che sostiene un'altra verità: "Solo i cartelli stradali che indicano una situazione provvisoria come una pulizia strade o un cantiere debbono avere l'indicazione della delibera che li autorizza. La quasi totalità dei cartelli di segnaletica verticale fissa invece sono regolari anche senza quelle indicazioni perché la norma invocata dal giudice di pace è contraddetta da altre norme".